



EDITTO ALBERTINO SULLA STAMPA

La libertà di stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni di un ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dell'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimenti di idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia a tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presenta legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraespsti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse

possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice Penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

CAPO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

Art. 2.

Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Art. 3.

Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da L. 100 a L. 300.

Art. 4.

Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, 2° contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5.

L'azione contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch'egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Art. 6.

Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

Art. 7.

Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d'appello, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, se nelle altre, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; tutto ciò salvo il disposto del presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 8.

Gli stampatori e i riproduttori degli oggetti contemplati dall'art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito con l'ammenda di lire 50.

Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto e alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9.

Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato

condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10.

E' vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.

E' pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che non se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.

E' in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti a Magistrati o ai Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del presente precetto di quest'articolo sarà punita con la multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11.

Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12.

Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 52.

(Omissis)

CAPO VIII

Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 35.

Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o uno scritto periodico, purché si uniformi al disposto del seguenti articoli.

Art. 36.

Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti;

1.º Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente.

2.º La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo.

3.º Il nome e la dimora del gerente responsabile.

Art. 37.

Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

Art. 38.

Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

Art. 39.

Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsabile all'Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d'appello, nei capi-luoghi di provincia agli Avvocati

Fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 40.

Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell'art. 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

Art. 41.

Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con la multa estensibile a lire 300.

Art. 42.

Al momento della pubblicazione del giornale, il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, o

dell'Avvocato Fiscale o del Giudice del mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'art. 39.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

Art. 43.

I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunci in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunci sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunci nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire 400, e non maggiore di lire 4000.

Art. 44.

Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere la Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

Art. 45.

Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43.

Il rifiuto o il ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

Art. 46.

In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 47.

Tutte le disposizioni penali portate a questo capo sono applicabili ai gerenti dei

giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Art. 48.

In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute fino al doppio.

Art. 49.

I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per i fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

Art. 50.

L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX

Dei disegni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

Art. 51.

Ogni oggetto contemplato nell'art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffici indicati nell'art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 52.

L'Avvocato Fiscale generale, L'Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto, nel quale caso, entro il termine di 24 ore, si dovrà da loro promuovere l'opportuno provvedimento.

Art. 53.

Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

Disposizioni transitorie.

(Omissis)

Art. 91.

Ci riserbiamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l'introduzione dall'estero di libri e stampe, la quale soddisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l'unione italiana.

Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.

Dato in Torino il ventisei del mese di marzo mille ottocento quarantotto.

C. ALBERTO